

**ACTA TRIBUNALIUM SANCTAE SEDIS
Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal
DECRETUM**

Prot. N. 34622/03 CG
Nullitatis matrimonii

In causa, de qua supra, Tribunal N. die X edixit constare de nullitate matrimonii in casu, ob “*defective convalidation on the part of the Respondent*”. Mulier conventa adversus praefatam sententiam appellationem ad Romanae Rotae Tribunal proposuit. Decreto diei Y Turnus rotalis coram R.P.D. Z causam ad ordinarium alterius gradus examen admisit.

Die W dubium concordatum est hac adhibita formula: *An constet de nullitate matrimonii, in casu, ex capite defectus novi actus voluntatis ex parte mulieris conventae in matrimonio convalidando (can. 1156 §2; 1157 CIC)*. Mulier conventa Patronum ex officio recepit, sed, bis citata, novam depositionem reddere recusavit. Supplemento instructionis peracto prodiit coram R.P.D. J die K decisio sententiae primi gradus conformis.

Rev.mus Romanae Rotae vinculi Defensor die A novam causae propositionem expostulavit, quam vero die B Turnus coram R.P.D. C censuit “*admittendam non esse, in casu*”.

Die D idem Defensor vinculi adversus reiectionem novae causae propositionis ad H.S.T. provocavit.

Quem recursum Rev.mus H.S.T. Defensor vinculi substitutus prosecutus est atque, tandem, Rev.mus Promotor iustitiae ad causam deputatus die 9 novembris 2005 votum pro rei veritate exhibuit.

Quibus praehabitis:

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL

Praemisso quod:

Nova causae propositio post duplicem sententiam conformem in causa de statu personarum concedi potest “novis iisque gravibus probationibus vel argumentis ... allatis” (can. 1644 §1);

Nova argumenta allata esse debent gravia, quatenus decisionum reformationem saltem probabilem reddant, quin necesse sit ut sint gravissima, multoque minus decretoria, quae scilicet contrariam decisionem peremptorie exigant;

QUOAD IUS APPLICANDUM

Pro comperto habito quod matrimonium de quo agitur Codicis Iuris Canonici anno 1917 promulgati [=CIC17] praescriptis regitur;

Attento quod:

– «matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet legitima forma» (can. 1137 CIC17; cf. can. 1160 CIC83);

– matrimonium ad normam can. 1137 CIC17 (cf. can. 1160 CIC83) contractum regitur praesumptionibus de quibus in cann. 1014 CIC17 (cf. can. 1060 CIC83) et 1086 §1 CIC17 (cf. can. 1101 §1 CIC83);

Considerato proinde quod:

1. matrimonium ad normam can. 1137 CIC17 (can. 1160 CIC83) contractum praesumitur validum «donec contrarium probetur»;

2. «internus animi consensus semper praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis» (can. 1086 §1 CIC17; cf. can. 1101 §1 CIC83);

3. convalidatione matrimonii ad normam can. 1137 CIC17 (can. 1160 CIC83) peracta, praesumi debet, donec contrarium probetur, partes aliquo saltem modo scivisse matrimonium anteactum validum non haberi; itemque, donec contrarium probetur, praesumi debet eas novum consensum praestitisse;

4. ad nullitatem matrimonii declarandam defectus consensus in casu ideo probari debet per sueta criteria;

QUOAD FACTA DILUCIDANDA

Pro comperto habito quod decretum, quo haec causa ad ordinarium examen admittebatur, plura facta altius inquirenda decrevit atque nonnulla dubia certius solvenda, quodque vero ex sententia impugnata id factum non videtur;

Praetermissis ceteris forte ad rem animadvertendis;

Viso art. 122, n. 2 Const. Apost. *Pastor Bonus*;

Visis artt. 64-67 Normarum H.S.T. specialium;

Re sedulo perpensa in Congressu, coram infra-scripto Praefecto die 23 novembris 2005 habito,

decrevit:

Novam causae propositionem in casu concedendam esse atque facto concedi.

Et notificetur iis quorum interest ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae
Tribunalis,
die 23 novembris 2005

† Augustinus VALLINI, *Praefectus*
† Velasius DE PAOLIS, C.S., *Secretarius*

COMMENTARIO

1. Nuova tendenza giurisprudenziale

Il capo di nullità a cui fa riferimento il decreto della Segnatura sopra riportato, nella sua fattispecie specifica, fino a tempi recenti ricorreva con scarsa frequenza; invece, in questi ultimi anni, come è noto, sta diventando così frequente in certe aree della Chiesa che non può non suscitare una certa perplessità e costituire uno stimolo ad approfondire i principi interpretativi del diritto e ad analizzare la valutazione dei fatti che stanno alla base di tale nuova tendenza giurisprudenziale.

Gli elementi essenziali di questo nuovo capo di nullità sono i seguenti: due contraenti, almeno uno dei quali è cattolico, e quindi il matrimonio è soggetto alla forma canonica, compiono l'atto civile dinanzi all'ufficiale dello Stato oppure fanno un rito religioso non cattolico; poi, passato un tempo più o meno lungo, celebrano regolarmente il matrimonio canonico. Se il matrimonio naufraga, ottenuto il divorzio civile, uno dei coniugi presenta al tribunale ecclesiastico competente la causa di nullità del suo matrimonio canonico "per invalida convalidazione", spesso senza ulteriori specificazioni.

Nella causa di nullità di cui tratta il decreto della Segnatura i coniugi sono due cattolici. Nella prima sentenza il matrimonio fu dichiarato nullo per «*defective convalidation on part of the Respondent*» («per invalida convalidazione da parte della convenuta»). Contro questa sentenza la convenuta si

appellò legittimamente alla Rota Romana. Il Turno rotale decise che la causa fosse definita in secondo grado non per decreto, ma per sentenza, il che suppone che la prima istanza suscitasse alcune perplessità che esigevano ulteriore approfondimento. Nella concordanza del dubbio, la formula del capo di nullità troppo generica nella prima istanza, viene precisata dalla Rota con queste parole: «...*ex capite defectus novi actus voluntatis ex parte mulieris conventae in matrimonio convalidato (cann. 1156 §2; 1157 CIC)*»¹. La frase “*defective convalidation*” che può avere una notevole varietà di interpretazioni, la Rota la precisa con la locuzione “*defectus novi actus voluntatis*” che circoscrive il motivo della pretesa nullità del matrimonio.

La Rota conferma la prima sentenza in base al presupposto secondo cui la parte convenuta non emise quel *nuovo atto di volontà* che, secondo l'interpretazione dei giudici, prescrivono i canoni citati nella stessa concordanza del dubbio.

Ma il difensore del vincolo ritenne doveroso presentare la domanda di *nuova proposizione della causa*, la quale, come è noto, dev'essere fondata

¹ La Rota cita i canoni del CIC83, pur se la causa in questione va giudicata, per quanto riguarda il diritto sostantivo, dalla legislazione del CIC/17. Il can. 1156 §2 recita: «Haec renovatio iure ecclesiastico requiritur ad validitatem convalidationis, etiamsi initio utraque pars consensum praestiterit nec postea revocaverit». Ripete *ad litteram* la dicitura del can. 1133 §2/17. Il can. 1157/83 dice: «Renovatio consensus debet esse novus voluntatis actus in matrimonium, quod *pars renovans scit aut opinatur ab initio nullum fuisse*». Il can. 1134/17 anziché la frase messa in corsivo diceva: «quod constet ab initio fuisse nullum».

«novis iisque gravibus probationibus vel argumentis» (can. 1644 §1), che il difensore del vincolo intendeva ricavare dalla non retta interpretazione dei canoni citati e dalla loro non giusta applicazione nel caso presente. Il nuovo Turno della Rota però, decise che non si fornivano i presupposti per ammettere la causa a nuovo esame. Tuttavia il difensore del vincolo era persuaso della fondatezza della sua posizione e quindi interpose ricorso contro il decreto della Rota al S.T. della Segnatura Apostolica.

La Segnatura ritenne sufficientemente fondato il ricorso e quindi, per il presente decreto, concesse la nuova proposizione della causa.

2. Analisi del decreto

Il presente decreto risponde, a norma dell'art. 22, 2° della Cost. Apost. *Pastor Bonus* e degli artt. 64-67 delle *Normae Speciales* del S.T. della Segnatura, al ricorso presentato dal difensore del vincolo della Rota contro il decreto con il quale la Rota aveva denegato la nuova proposizione della causa in questione, richiesta a norma del can. 1644. Questo fatto segna la finalità e i limiti del decreto. La Segnatura, infatti, è tenuta a vagliare gli argomenti presentati dal ricorrente e decidere se nel loro insieme hanno il peso probatorio sufficiente da consigliare la concessione della nuova proposizione della causa. Nella risposta al ricorso, il decreto della Segnatura, senza accennare espressamente ai singoli argomenti proposti dal ricorrente, indica in modo positivo e molto sintetico i principi di diritto che vanno applicati per definire la causa di nullità nel caso presente. Il fatto però che la Segnatura conceda la nuova proposizione

della causa sta ad indicare che nella sentenza oggetto del ricorso tali principi giuridici non sono stati applicati in modo del tutto corretto. D'altra parte la natura del decreto esige che si limiti a dare una risposta al ricorso fondata sugli argomenti addotti nello stesso ricorso. Ciò spiega che il decreto della Segnatura eviti di accennare a problematiche importanti che stanno a monte della nuova tendenza giurisprudenziale, della quale è un esempio la causa appellata.

Fatte queste indicazioni generali sulla finalità e natura del decreto della Segnatura, passiamo ad analizzare il suo contenuto.

Il decreto, sotto le parole "*attento quod*", inizia proponendo come punto di partenza il testo del can. 1137/17 (can. 1160/83): «*Matrimonium nullum ob defectum formae, ut validum fiat, contrahi denuo debet legitima forma*». Il canone, come è evidente, tratta della convalidazione semplice del matrimonio nullo per difetto di forma, al quale va riferito il capo di nullità della sentenza appellata. Ora questo canone prescrive che il matrimonio nullo per difetto di forma, *sia contratto di nuovo secondo la forma legittima* per diventare valido. Il decreto, nella sua schematicità, non entra nelle problematiche che non interessano direttamente al suo scopo. In questo senso, pur se la causa appellata tratta di un matrimonio civile di due cattolici, i quali poi celebrarono regolarmente il matrimonio canonico, il decreto non si pronuncia sulla questione se il "matrimonio civile" viene considerato o meno "matrimonio nullo" nell'ordinamento canonico, concetto che sta alla base di ogni "convalidazione matrimoniale" nell'ordinamento canonico. In altre parole, il decreto lascia aperta la questione se il termine *defectus formae* del can. 1137/17 (can. 1160/83) va

inteso nel senso stretto di «matrimonio nullo a causa di un *vizio di forma*» – come traduce la versione italiana del CIC83 curata dall'UECD – oppure se può essere interpretato nel senso più largo di «matrimonio nullo a causa di un'omissione completa della forma canonica».

Il decreto quindi, tenuto conto del suo scopo, centra l'attenzione sulla natura giuridica del «*matrimonio contratto di nuovo* secondo la forma legittima» a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83), ossia il matrimonio che si presume contratto validamente a tutti gli effetti del diritto. Proprio per questo il decreto, senza ulteriori spiegazioni sulle questioni aperte, può affermare subito che «il matrimonio contratto a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83) va regolato, quanto alla validità dell'atto, dalle “*praesumptiones iuris*” stabilite nei cann. 1014/17 (1060/83) e 1086 §1/17 (1101 §1/83)», vale a dire dalla presunzione generale secondo la quale ogni matrimonio si presume valido “*donec contrarium probetur*” (cf. cann. 1014/17; 1060/83), e dalla presunzione particolare secondo cui «il consenso si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nella celebrazione del matrimonio».

Fatte queste affermazioni, che ben possiamo considerare come premesse della successiva argomentazione, il decreto propone quattro “considerando”.

Nel “considerando” n. 1, il decreto sottolinea, in forma più diretta, che il matrimonio contratto a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83) si presume valido “*donec contrarium probetur*”. Il decreto non adduce nessun argomento, poiché non c'è nessun motivo per ritenere che questo «matrimonio contratto di nuovo secondo la forma legittima» non goda della presunzione di validità stabilita nel can.

1014/17 (can. 1060/83) in favore di ogni matrimonio canonico, senza alcuna eccezione.

Nel “considerando” n. 2, il decreto ribadisce la *praesumptio iuris* secondo la quale il consenso interno si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio (can. 1086 §1/17; can. 1101 §1/83). Si tratta, infatti, di una *praesumptio iuris* che regge qualsiasi celebrazione di matrimonio canonico, e quindi anche quella del matrimonio contratto a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83).

Il decreto, nel “considerando” n. 3, stabilisce due presunzioni di particolare importanza nel campo specifico al quale vanno indirizzate. Per capire meglio la loro portata bisogna tener presente che nella sentenza appellata, nella concordanza del dubbio, si propone questa formula: «*An constet de nullitate matrimonii, in casu, ex capite defectus novi actus voluntatis ex parte mulieris conventae in matrimonio convalidando (can. 1156 §2; 1157 CIC)*». Su questa *formula dubii*, va notato: a) che si tratta di un matrimonio civile, poi celebrato regolarmente in Chiesa; b) che la formula del dubbio suppone che il matrimonio civile vada considerato “matrimonio nullo” nell’ordinamento canonico in ordine alla convalidazione semplice; c) suppone inoltre che l’atto consensuale della “convalidazione” vada regolato dalle leggi di diritto ecclesiastico sulla rinnovazione del consenso, stabilite nei cann. 1156 §2-1157/83 (cann. 1133 §2-1134/17).

Data questa impostazione della sentenza appellata, i giudici di prima e di seconda istanza presuppongono che i contraenti che sono convinti della validità del loro anteriore matrimonio, non possono emettere un vero consenso matrimoniale nel con-

trarre di nuovo il matrimonio a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83), se non sanno in qualche modo che il previo matrimonio non è ritenuto valido. Poi nella valutazione del consenso applicano le leggi di diritto ecclesiastico stabilite nei cann. 1133 §2-1134/17 (cann. 1156 §2-1157/83), per lo più interpretate nel senso più favorevole alla nullità del matrimonio.

Il decreto quindi, fedele alla sua linea di centrare l'attenzione sull'atto consensuale con il quale si contrae il matrimonio canonico a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83), propone due "*praesumptiones*" che non sono "*iuris*" in quanto non sono sancite dal legislatore, ma sono fondate sulla natura delle facoltà superiori dell'uomo normale. Afferma infatti che, fatta la convalidazione del matrimonio a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83), si debbono "*PRAESUMERE donec contrarium probetur*" due fatti: 1) che le parti almeno in qualche modo conoscevano che il loro matrimonio contratto in precedenza non era ritenuto valido; 2) che il nuovo consenso che hanno prestato nella convalidazione era un vero consenso matrimoniale.

Da rilevare che, nonostante la sentenza appellata nella concordanza del dubbio menziona espressamente i cann. 1156 §2-1157/83 (cann. 1133 §2-1134/17), il decreto ignora questi canoni e segnala direttamente le due presunzioni indicate, per valutare la valenza giuridica del consenso emesso nel contrarre matrimonio a norma del can. 1160/83 (can. 1137/17).

Infine, nel "considerando" n. 4, il decreto conclude indicando una specie di sintesi da quanto detto in precedenza: «Quindi per dichiarare la nullità del matrimonio in questione, il difetto di consenso deve essere provato per i criteri abituali».

In sintesi, per quanto riguarda la parte *in iure*, il decreto, partendo dalla constatazione che il matrimonio nullo per difetto di forma per diventare valido deve essere «*contratto di nuovo* secondo la forma legittima» (can. 1137/17; can. 1160/83), applica a questo “matrimonio contratto di nuovo”, le *praesumptiones iuris* stabilite per ogni matrimonio canonico senza eccezioni. Inoltre, tenuto conto della peculiare difficoltà psicologica che alcuni possono trovare nell’emettere di nuovo un vero consenso nel «contrarre di nuovo il matrimonio secondo la forma legittima», il decreto propone altre due presunzioni non stabilite dal legislatore, le quali possono essere di grande aiuto per proteggere la validità del matrimonio fino a che la sua nullità non sia provata con certezza morale. Perciò il decreto conclude, sintetizzando la parte *in iure*, che «per dichiarare la nullità del matrimonio in questione, il difetto di consenso deve essere provato *per sueta criteria*».

Quanto alla parte *in facto*, il decreto è molto sobrio. Si limita ad affermare che «il decreto [della Rota] con il quale la presente causa veniva ammessa all’esame ordinario, osservava che si dovevano investigare più profondamente alcuni fatti nonché risolvere con più certezza alcuni dubbi, mentre sembra che questo non sia stato fatto nella sentenza oppugnata». Quindi il decreto non scende ad indicare in dettaglio quali siano i fatti che meritavano un’investigazione più approfondita e quali fossero i dubbi che dovevano essere risolti con più sicurezza. Del resto non è compito della Segnatura scendere ad indicazioni più concrete.

Come ho sottolineato diverse volte, sembra che la Segnatura non abbia voluto toccare problematiche

– in se importanti – che non sono necessarie per dare una risposta agli argomenti proposti nel ricorso. Tuttavia la nuova tendenza giurisprudenziale – della quale è un esempio la sentenza appellata – suppone essere certi due principi giuridici che non godono del grado di certezza che si suppone, sui quali non possiamo non spendere alcune parole in questo breve commentario. Esaminando, infatti, la formula del dubbio della Rota nella sentenza appellata, si avverte subito – come già menzionato – che si parte da due presupposti, pur se non del tutto espressamente enunciati: 1) che il matrimonio civile e quello celebrato con rito non cattolico da due contraenti che sono tenuti alla forma canonica sono considerati “matrimoni nulli” nell’ordinamento canonico e quindi possono essere convalidati a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83); 2) che il consenso matrimoniale emesso nella convalidazione compiuta a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83) deve compiere le condizioni di diritto ecclesiastico prescritte nei cann. 1133 §2-1134/17 (cann. 1156 §2-1157/83), altrimenti la convalidazione è invalida per difetto di consenso. Va rilevato però, che, come vedremo subito, questi due presupposti mancano del fondamento giuridico sufficiente per poterli applicare nella prassi giurisprudenziale.

3. Irrilevanza canonica del matrimonio civile o religioso non cattolico di coloro che sono tenuti alla forma canonica

Questa nuova tendenza giurisprudenziale ha iniziato ad essere sensibile soltanto dopo la promulgazione del Codice di 1983. Sembrerebbe quindi che

nel nuovo Codice si trovano elementi giuridici nuovi, in cui possa poggiare la recente tendenza della giurisprudenza locale e anche di qualche sentenza rotale. Il problema in termini precisi si può formulare in questo modo: se il “matrimonio civile e quello religioso non cattolico” per i cattolici viene considerato “matrimonio nullo”, oppure non gli viene riconosciuta nessuna rilevanza nell’ordinamento canonico, tranne che agli effetti, *positis ponendis*, della possibilità della sanazione in radice.

In favore della tendenza di dare rilevanza canonica al matrimonio civile o religioso non cattolico per i cattolici, di solito si adduce come argomento generale il fatto che oggi la Chiesa manifesta un atteggiamento di maggiore stima dei *valori morali* del contratto compiuto dinanzi all’autorità civile o ad un ministro non cattolico da parte dei cattolici, che rifiutano il matrimonio nella Chiesa cattolica. Infatti va valutato positivamente l’impegno pubblico dei contraenti, confermato con un vincolo giuridico o religioso che offre una certa garanzia di verità e di stabilità, specialmente se si paragona con determinate forme di “unioni di fatto” fra persone che non vogliono nessuna forma pubblica di vincolo o che pretendono un’unione giuridica contraria al diritto naturale. In conferma, con molta frequenza viene citata nelle sentenze di questa nuova tendenza la sentenza *coram* Funghini del 30 giugno 1988, che riporta le parole di Giovanni Paolo II, nella Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* del 22 novembre 1981, n. 82, dove il Pontefice esprime l’apprezzamento del matrimonio civile, per i suoi valori morali e anche di stabilità giuridica nell’ordinamento civile.

Nell'area, infatti, dove si stanno moltiplicando le cause di nullità per "invalida convalidazione", si parla – anche nel linguaggio pastorale e popolare – di "convalidazione del matrimonio" civile o religioso non cattolico per indicare la celebrazione normale del matrimonio religioso cattolico da parte di coloro che celebrano regolarmente questo matrimonio dopo un periodo di vita coniugale uniti in forza del contratto civile o del rito religioso non cattolico. Si tratta di una terminologia non idonea ad esprimere la realtà giuridica e religiosa dei fatti, dato che sotto il punto di vista dell'ordinamento giuridico della Chiesa, per i cattolici non è corretto denominare "convalidazione del matrimonio civile o religioso non cattolico", l'atto di contrarre il matrimonio secondo la liturgia e la forma canonica prescritta dalla Chiesa cattolica, dopo un periodo di vita matrimoniale vissuto uniti dal patto civile o dal matrimonio religioso non cattolico. Secondo la legislazione della Chiesa, infatti, non hanno rilevanza canonica le situazioni giuridiche del passato dei contraenti, purché non ci siano conflitti giuridici o morali nella situazione presente, da comprovarsi nei singoli casi nel processicolo *de statu libero* dei nubendi. Da rilevare tuttavia che non si tratta di una questione puramente terminologica, ma tale che può indurre a conseguenze giuridiche e giurisprudenziali di notevole portata.

Fatta la precedente osservazione, va rilevato che la valutazione positiva dei *valori morali* che la Chiesa riconosce nelle coppie unite con un vincolo proprio dell'ordinamento civile o religioso non cattolico, non può essere assunta *sic et simpliciter* nell'ordinamento canonico senza una norma del legislatore che giustifichi tale assunzione. Nel nuovo

Codice, però, non si trovano elementi nuovi che possano dare fondamento a questa maggiore rilevanza giuridica riconosciuta al matrimonio civile o religioso non cattolico. Infatti, nel CIC83 non troviamo nessun cambiamento di rilievo rispetto al Codice precedente nel concetto di “*matrimonio invalido*” che sta alla base della problematica suscitata dalla nuova tendenza. Il fatto è ancora più significativo se si tiene presente che la Commissione per la Revisione del CIC17 fece diversi tentativi per includere il cosiddetto “matrimonio civile” dei cattolici nel concetto canonico di “*matrimonio nullo*”².

Basta dare un’occhiata agli istituti nei quali il concetto di “matrimonio invalido” è un elemento essenziale nell’ordinamento canonico. Così nel concetto di *matrimonio putativo*³ (can. 1015 §4/17; can. 1061 §3/83), e in quello relativo al concetto di filiazione *legittima* e *legittimata* (cann. 1114 e 1117/17; cann. 1137 e 1139/83); così pure per quanto riguarda il processicolo *per lo stato libero delle persone* (cann. 1019-1032/17 e cann. 1063-1071/83). Va rile-

² Cf. *Communicationes* 32 (2000) 189-190, 202-203; *ibid.*, 34 (2002) 127; PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus ad Novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et Consultoribus datis*, Typis Polyg. Vaticanis 1981, 214, ad. can. 1014 §4.

³ Cf. Interpretazione autentica del 26 febbraio 1949, secondo la quale il verbo *celebratum* del can. 1015 §4 deve intendersi soltanto del matrimonio *coram Ecclesia* celebrato (AAS 41 [1949] 158), parole che equivalgono a «celebrato osservata la forma canonica».

vato che appena promulgato il CIC17, la Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice, il 16 ottobre 1919, emanò un'interpretazione autentica, secondo la quale non si richiede nessun processo giudiziale per provare lo stato libero delle persone che, essendo tenute alla forma canonica, hanno contratto matrimonio civile o in forma religiosa non cattolica e, ottenuto il divorzio, vogliono contrarre regolarmente matrimonio canonico⁴. Promulgato il CIC83, la stessa Commissione per l'Interpretazione autentica del Codice, l'11 luglio 1984, diede un'interpretazione autentica nello stesso senso di quella precedente, per prevenire qualsiasi interpretazione non retta, partendo dal fatto che nel nuovo Codice, ai capi di nullità che secondo il can. 1686 possono essere definiti per il processo documentale, viene aggiunto il capo "per difetto di legittima forma"⁵.

Da quanto detto risulta che nell'ordinamento canonico non è cambiata minimamente la valutazione giuridica del contratto civile o del matrimonio religioso celebrato con rito non cattolico, rispetto a coloro che sono tenuti alla forma canonica. La Chiesa ignora nel suo *ordinamento canonico* la presenza di tali unioni, riguardo agli istituti del matrimonio putativo, della legittimità e legittimazione dei figli, e del processicolo per la comprovazione dello stato libero delle persone.

Fatta questa constatazione, passiamo ad esaminare l'istituto della *convalidazione del matrimonio invalido* per vedere se ci sono stati dei cambiamenti significativi nel CIC83 rispetto al CIC17.

⁴ AAS 11 (1919) 479.

⁵ AAS 76 (1984) 747.

4. Convalidazione del matrimonio nel CIC17 e nel CIC83

Riguardo alla convalidazione semplice non si avverte nessun cambiamento di rilievo; invece nella sanazione in radice ci sono degli aggiornamenti di notevole significato teorico, che illustrano pure aspetti discussi della convalidazione semplice.

Il can. 1138 §1/17 affermava che la sanazione in radice comporta fra altre dispense, la «*dispensatio-nem a lege de renovando consensu*». Invece il can. 1161 §1/83 dice che la sanazione in radice è la convalidazione del matrimonio «*sine renovatione consensu*».

Il CIC83 non contiene più la dispensa dalla «legge della rinnovazione del consenso», che costituiva l'argomento principale, forse unico, per affermare che la legge ecclesiastica stabilita nei cann. 1133-1134/17 (cann. 1156-1157/83) si estendeva a tutte le forme di convalidazione semplice e anche alla sanazione in radice. Nel diritto attuale è certo che tale legge non tocca la convalidazione tramite la sanazione in radice.

Per quanto concerne la convalidazione semplice, gli autori che sostenevano che la legge ecclesiastica sull'obbligo di rinnovare il consenso si estendeva a tutte le forme di convalidazione, dovevano interpretare il termine «*matrimonium irritum ob impedimentum dirimens*» del can. 1133 §1/17 (can. 1156 1/83) in senso largo, cioè riferito ai tre generi di nullità matrimoniali (*ob impedimentum dirimens*, *ob defectum consensus* e *ob defectum legitimae formae*), senso largo in cui era usato alcune volte nel CIC17. Ma questa terminologia è stata del tutto superata, quindi il termine *impedimentum dirimens* nel CIC/83

significa esclusivamente uno degli impedimenti elencati nei cann. 1083-1094.

Del resto, nel periodo intercodiciale, la maggior parte degli autori rilevavano o presupponevano che nella convalidazione di un matrimonio nullo «*ob defectum consensus*» (can. 1136/17; can. 1159/83), il mancato consenso non può essere “*renovatus*” perché mai è stato “*praestitus*” (dato, emesso). Quindi la legge “*de renovando consensu*” non può essere applicata nella convalidazione di un matrimonio nullo “*ob defectum consensus*”.

Per quanto concerne la nullità “*ob defectum formae*”, nel periodo intercodiciale il can. 1137/17 (can. 1160/83) veniva comunemente interpretato nel senso diretto delle parole «*contrahi denuo debet legitima forma*» (deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica). Sono pochi gli autori che fanno esplicitamente la distinzione fra omissione totale della forma – indicando come esempio il matrimonio civile – e il vizio della forma osservata. Disputano invece ampiamente il grado di conoscenza necessaria perché i coniugi possano emettere di nuovo il consenso matrimoniale valido. La posizione più larga probabilmente era rappresentata dal P. Cappello, secondo il quale per la validità bastava che si verificassi il fatto «della richiesta e dell'accettazione del consenso, a norma del can. 1095 §1, n. 3°»⁶ (=can. 1108 §2/83).

La nuova tendenza giurisprudenziale presuppone che il “matrimonio civile” va considerato «matrimonio invalido per difetto di forma» nell'ordinamento

⁶ F.M. CAPPELLO, *De Sacramentis*, V, *De matrimonio*, Roma 1961⁷, 787, n. 849, 3.

canonico e quindi che è suscettibile di essere convalidato a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83) applicando inoltre i cann. 1133-1134/17 (cann. 1156-1157/83) sul rinnovo del consenso. Ma in primo luogo i cambiamenti introdotti nel CIC83 non offrono nessun argomento in favore dell'applicazione dei cann. 1137/17 e 1160/83 al matrimonio civile o celebrato in rito non cattolico, per poter affermare che dopo la promulgazione del CIC83 possono essere considerati matrimoni invalidi in senso canonico. In secondo luogo, è certo che secondo il CIC83 i cann. 1156-1157/83 sulla rinnovazione del consenso vanno applicati soltanto ai matrimoni nulli "*ob impedimento dirimens*", nel senso tecnico di questo termine nel CIC83.

Sembra tuttavia poco coerente che la Chiesa riconosca il contratto compiuto dinanzi ad un magistrato civile o un ministro di culto non cattolico in ordine alla sanazione in radice, mentre invece non lo ammette in ordine alla convalidazione semplice per difetto di legittima forma.

Va rilevato, però, che si tratta di due istituti profondamente differenziati, pur se hanno in comune la stessa finalità. La sanazione in radice, infatti, è un rimedio pastorale di carattere straordinario nel quale interviene l'autorità superiore, la quale deve valutare caso per caso se si danno tutte le condizioni necessarie per la concessione della grazia; concessione che nel CIC17 era riservata alla Sede Apostolica (can. 1141/17). Del resto teoricamente la sanazione in radice potrebbe concedersi anche alle "coppie di fatto" se in esse si verificano tutti i requisiti di diritto naturale di un vero matrimonio, dottrina che era sostenuta da non pochi autori prima della promulgazione del CIC17, come afferma Feije: «*Extrinseca*

*enim species matrimonii juxta multos non est conditio essentialis sanationis in radice*⁷.

La convalidazione semplice, invece, è un mezzo pastorale ordinario che può essere applicato o dagli stessi coniugi nei casi previsti nei cann. 1158 §2 e 1159 §2 oppure dalla stessa autorità competente per assistere alla celebrazione del matrimonio e sotto le stesse condizioni.

5. Conclusione

Il decreto del S.T. della Segnatura Apostolica del 23 novembre 2005 che abbiamo commentato brevemente, presenta in sintesi la problematica che suscita la nuova tendenza giurisprudenziale iniziata e diffusa in certe regioni della Chiesa in modo sensibile dopo la promulgazione del CIC83, di cui la sentenza che ha dato occasione al decreto costituisce un buon esempio. Si tenga presente però che il decreto della Segnatura va indirizzato a rispondere al ricorso del difensore del vincolo contro il decreto della Rota, con il quale si negava l'ammissione della causa a nuovo esame a norma del can. 1644 §1.

Il decreto parte dal prescritto del can. 1137/17 (1160/83) secondo cui «un matrimonio nullo per difetto di forma, per diventare valido *deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica*». Quindi il decreto afferma che questo matrimonio si regola dalle *praesumptiones iuris* che favoriscono la validità di ogni matrimonio canonico «*donec contra-*

⁷ H.J. FEIJE, *De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus*, Lovanii 1885, 808, n. 783.

rium probetur». Poi, tenuto conto delle difficoltà specifiche che alcuni contraenti possono trovare nell'emettere di nuovo un vero consenso matrimoniale, il decreto aggiunge altre due *praesumptiones*, non stabilite dal legislatore, cioè 1) che i contraenti nel contrarre di nuovo il matrimonio conoscevano in qualche modo che il precedente non era ritenuto valido; 2) che nel prestare di nuovo il consenso intendevano prestare un vero consenso matrimoniale.

Nella causa appellata si suppongono due principi dottrinali non sufficientemente fondati: 1) che il matrimonio civile dei cattolici è "matrimonio nullo" in diritto canonico; 2) che al consenso emesso nella convalidazione a norma del can. 1137/17 (can. 1160/83) si applicano i cann. 1133 §2-1134/17 (1156 §2-1157/83) sulla rinnovazione del consenso. Il decreto non ha voluto toccare queste problematiche, fedele alla sua finalità. Tuttavia sono problematiche inserite nella stessa formula del dubbio concordata dalla Rota nella sentenza appellata, che merita ulteriore approfondimento.

A questo fine, per una più ampia esposizione di queste problematiche, rimettiamo all'articolo che pubblichiamo in questo stesso numero di *Periodica*⁸.

URBANO NAVARRETE, S.I.

⁸ U. NAVARRETE, «A proposito del Decreto del S.T. della Segnatura Apostolica del 23 novembre 2005», *Periodica* 96 (2007) 307-361.